



Bruxelles, 12 giugno 2017
(OR. en)

10170/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0400 (COD)**

CODEC 1019	CHIMIE 58
INST 250	AGRILEG 110
JUR 291	IND 160
CLIMA 179	COMPET 488
TELECOM 161	MAP 13
DEVGEN 130	POLARM 6
EMPL 363	COARM 153
SOC 472	CSDP/PSDC 311
ENER 281	CFSP/PESC 508
ENV 599	CONSUM 254
STATIS 32	SAN 248
ECOFIN 525	JUSTCIV 145
DRS 40	AVIATION 88
EF 123	TRANS 262
MI 489	MAR 125
ENT 150	UD 150

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	5623/17 + ADD 1 REV 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - Relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. Ai tempi dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, la Commissione si è impegnata a riesaminare le disposizioni concernenti tale procedura per adattare in tempo utile ai criteri stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In linea con questo impegno la Commissione ha presentato nel 2013 tre proposte legislative di allineamento orizzontale: omnibus I, II e III¹. Ciononostante, a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali su questi fascicoli, la Commissione, come aveva annunciato nel suo programma di lavoro per il 2015², ha ritirato le proposte³.
2. Nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016⁴ (di seguito "AII"), *"le tre istituzioni riconoscono la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona e, in particolare, la necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo"*⁵.

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013) 451 final); proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013) 452 final); e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013) 751 final).

² COM(2014) 910 final.

³ (2015/C 80/08), GU C 80 del 7.3.2015, pag. 17.

⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁵ Ibid., punto 27.

3. La procedura di regolamentazione con controllo (di seguito "PRC") appare ancora in una serie di atti di base in vigore e continua ad applicarsi (in linea con l'articolo 12 del regolamento 182/2011) in tali atti fino a quando essi non saranno formalmente modificati e adattati al trattato di Lisbona. Al riguardo, la Commissione ha presentato due proposte concernenti l'adattamento al trattato di Lisbona di tutti gli atti rimanenti che fanno ancora riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La COM(2016) 799⁶ propone l'adattamento di 168 atti che riguardano 13 diverse sezioni, mentre la COM(2016) 798⁷ propone l'adattamento di 3 atti nel settore della giustizia. Gli atti contenenti un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo che sono attualmente sottoposti a una revisione distinta o per i quali è prevista una revisione non sono inclusi nelle proposte⁸. La tecnica consiste in modifiche redazionali relativamente a ogni conferimento di poteri.
4. Le proposte sono state pubblicate dalla Commissione il 14 dicembre 2016 nella versione linguistica inglese, mentre le altre versioni linguistiche sono state pubblicate il 7 marzo 2017 per la COM(2016) 799 e il 13 marzo 2017 per la COM(2016) 798.
5. Al fine di mantenere un livello adeguato di coordinamento e coerenza dell'approccio, la presidenza maltese ha deciso di attivare il Gruppo degli amici della presidenza per esaminare le proposte e valutare, per ogni atto giuridico interessato, l'adattamento proposto dalla Commissione. Il Gruppo degli amici della presidenza ("Adattamento PRC") è stato attivato dal Coreper il 1° febbraio 2017⁹.

⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, documento 5623/17 ADD 1 REV 1.

⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, documento 5705/17 + ADD 1.

⁸ La Commissione ha fornito un elenco di tali atti al punto 3 della relazione della COM(2016) 799 final.

⁹ Cfr. doc. 5707/17.

6. Il 20 marzo 2017 il Gruppo degli amici della presidenza (Adattamento PRC) (di seguito "Gruppo") ha avviato consultazioni formali sulla COM(2016) 799 (di seguito "proposta di adattamento PRC"). Alle discussioni sulla proposta in questione sono state dedicate cinque riunioni del Gruppo: 20 marzo, 7 aprile, 2 maggio, 29 maggio e 9 giugno 2017.
7. Il 13 marzo 2017 il Consiglio ha consultato la Banca centrale europea (BCE), il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Comitato delle regioni. Il 24 aprile 2017 la BCE ha risposto al Consiglio che non intende presentare un parere sulle proposte della Commissione, mentre il CESE ha formulato il suo parere il 2 giugno 2017.
8. La presidenza maltese ha concentrato i suoi lavori sugli articoli generali, nonché su 10 delle 13 sezioni dell'allegato, segnatamente:
 - I. Azione clima
 - II. Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie
 - III. Aiuti umanitari e protezione civile
 - IV. Occupazione, affari sociali e inclusione
 - V. Energia
 - VI. Ambiente
 - VIII. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali
 - IX. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI
 - X. Giustizia e consumatori
 - XIII. Fiscalità e unione doganale

9. Alla luce della portata della proposta di adattamento PRC, prima di ogni riunione del Gruppo la presidenza maltese ha chiesto alle delegazioni di presentare la propria posizione sulla base di una valutazione giuridica da essa fornita, con il contributo del Servizio giuridico del Consiglio (SGC), che esaminava se ogni conferimento di potere presente nella proposta della Commissione per quanto concerne le sezioni in questione fosse accettabile dal punto di vista giuridico. Le delegazioni hanno presentato osservazioni per iscritto.
10. Le riunioni si sono concentrate sulle disposizioni per cui è stata ritenuta necessaria una discussione. Durante le riunioni non si sono tenute discussioni sulle disposizioni riguardo alle quali nelle osservazioni scritte era emerso un ampio sostegno per la valutazione iniziale della presidenza¹⁰. Dopo ogni riunione la presidenza ha sottoposto alle delegazioni suggerimenti redazionali contenenti le modifiche necessarie in seguito alle conclusioni provvisorie raggiunte durante le riunioni sulla base delle posizioni delle delegazioni, espresse sia per iscritto che nelle riunioni del Gruppo.

II. STATO DEI LAVORI RELATIVI AI TRE ARTICOLI GENERALI

11. Nessuno Stato membro ha presentato osservazioni relativamente agli articoli generali della proposta di adattamento PRC, vale a dire gli articoli da 1 a 3; di conseguenza, la presidenza ha concluso che vi era consenso sul procedere senza introdurre modifiche alla proposta della Commissione.

¹⁰ Peraltro, alla fine di ogni sezione gli Stati membri hanno potuto sollevare disposizioni specifiche che non erano state proposte per la discussione.

III. STATO DEI LAVORI RELATIVI ALL'ALLEGATO

SEZIONE I – AZIONE CLIMA:

12. **Atto 1**, direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio: gli Stati membri hanno convenuto di eliminare questo atto dalla proposta di adattamento PRC, dal momento che ne è in corso la modifica mediante una proposta separata (COM(2016) 789 final).
13. **Atto 2**, decisione 406/2009/CE concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020: gli Stati membri hanno deciso di posticipare le discussioni sull'atto, dal momento che non vogliono pregiudicare le discussioni in corso sulla proposta della Commissione relativa a un regolamento sulla condivisione degli sforzi per il periodo 2021-2030 (COM(2016) 482 final/2), che include conferimenti di potere simili.
14. **Atto 3**, regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono: riguardo a molti dei conferimenti di potere proposti dalla Commissione le delegazioni hanno espresso una chiara preferenza per gli atti delegati. La presidenza ha concluso in via provvisoria che la delega di poteri dovrebbe essere limitata a 5 anni, con la possibilità di rinnovo tacito conformemente all'opzione 2 dell'accordo interistituzionale dell'aprile 2016 (opzione 2). Per alcuni altri conferimenti di potere la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato proposte redazionali, modificando la proposta della Commissione in modo da prevedere atti di esecuzione o eliminare il conferimento.
15. Il 28 aprile 2017 la presidenza ha presentato suggerimenti redazionali che rispecchiano le summenzionate modifiche alla sezione I, Azione clima, e alle delegazioni è stato chiesto di presentare osservazioni. Tenendo conto di una specifica raccomandazione redazionale relativa all'atto 3, in particolare al suo considerando e agli articoli 22 e 23, la presidenza ha preso atto del sostegno degli Stati membri ai suggerimenti redazionali presentati dalle delegazioni il 28 aprile 2017.

SEZIONE II – RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

16. **Atto 4**, direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche: il presente atto è stato sostituito da una proposta distinta (COM(2017) 10 final) e, di conseguenza, la presidenza ha concluso che era opportuno eliminare tale atto dall'esercizio di adattamento PRC.
17. **Atto 5**, regolamento (CE) n. 733/2002 relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu: vi è stato un consenso generale sui conferimenti di potere proposti dalla Commissione per gli atti delegati. Inoltre la presidenza ha concluso in via provvisoria che la delega dovrebbe essere limitata a 5 anni, con la possibilità di rinnovo tacito (opzione 2).
18. **Atto 6**, decisione n. 626/2008/CE sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (decisione MSS): dato che non sono pervenute osservazioni dagli Stati membri, non sono state suggerite modifiche alla proposta della Commissione.
19. Il 28 aprile 2017 la presidenza ha presentato suggerimenti redazionali che rispecchiano le modifiche summenzionate per la sezione II, Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie e ha chiesto alle delegazioni di presentare osservazioni. In considerazione dell'ampio sostegno degli Stati membri al testo proposto, la presidenza ha ritenuto che non fossero necessarie ulteriori modifiche.

SEZIONE III – AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

20. Per quanto riguarda la sezione III, dopo aver esaminato le posizioni presentate dagli Stati membri nelle loro osservazioni scritte, la presidenza ha concluso che vi era consenso sul procedere senza introdurre modifiche alla proposta della Commissione.

SEZIONE IV – OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

21. Poiché gli atti di cui alla sezione IV presentano una struttura analoga, le osservazioni orizzontali sono state discusse nella riunione del Gruppo e la presidenza ha formulato in via provvisoria le seguenti conclusioni:
- a) i conferimenti di potere ai sensi della presente sezione dovrebbero essere ulteriormente definiti;
 - b) la delega di poteri dovrebbe essere limitata a cinque anni, con rinnovo tacito;
(opzione 2)
 - c) l'attuale prassi di consultare il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dovrebbe essere mantenuta.
22. **Atto 8**, direttiva 89/391/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro: si è ritenuto opportuno eliminare il conferimento di potere proposto dalla Commissione ai sensi del presente atto in quanto va oltre la portata dell'allineamento al trattato di Lisbona.
23. **Atto 9**, direttiva 89/654/CEE del Consiglio relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.
24. **Atto 10**, direttiva 89/656/CEE del Consiglio relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.
25. **Atto 11**, direttiva 90/269/CEE del Consiglio relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.

26. **Atto 12**, direttiva 90/270/CEE del Consiglio relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.
27. **Atto 13**, direttiva 92/29/CEE del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.
28. **Atto 14**, direttiva 92/57/CEE del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.
29. **Atto 15**, direttiva 92/58/CEE del Consiglio recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.
30. **Atto 16**, direttiva 92/91/CEE del Consiglio relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.

31. **Atto 17**, direttiva 92/104/CEE del Consiglio relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.
32. **Atto 18**, direttiva 93/103/CE del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando il conferimento del potere di adottare atti delegati.
33. **Atto 19**, direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro: si è registrato un consenso generale sulla proposta della Commissione e, di conseguenza, solo le modifiche orizzontali summenzionate sono state ritenute necessarie in relazione a questo atto.
34. **Atto 20**, direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa ai conferimenti del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.
35. **Atto 21**, direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando il conferimento del potere di adottare atti delegati.

36. **Atto 22**, direttiva 2000/54/CE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando il conferimento di potere con riferimento agli allegati I, V, VI, VIII e IX. Si è mantenuta la possibilità per la Commissione di adottare atti delegati per modificare gli allegati II, III, IV e VII , mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.
37. **Atto 23**, direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni): la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.
38. **Atto 24**, direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore): la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.
39. **Atto 25**, direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.

40. **Atto 26**, direttiva 2006/25/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali): la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, mentre sono stati eliminati i riferimenti alla procedura d'urgenza.
41. **Atto 27**, direttiva 2009/104/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando il conferimento del potere di adottare atti delegati.
42. **Atto 28**, direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro: vi è stato un consenso generale sulla proposta della Commissione e, di conseguenza, solo le modifiche orizzontali sopraindicate sono state ritenute necessarie in relazione a questo atto.
43. Il 12 maggio 2017 la presidenza ha presentato suggerimenti redazionali che rispecchiano le modifiche summenzionate per la sezione V, Occupazione, affari sociali e inclusione, , e ha chiesto alle delegazioni di presentare osservazioni. In considerazione dell'ampio sostegno degli Stati membri al testo proposto, la presidenza ha ritenuto che non fossero necessarie ulteriori modifiche.

SEZIONE V — ENERGIA

44. **Atto 29**, direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale: si è ritenuto che nell'esercizio di adattamento PRC la discussione relativa a questo atto dovesse essere posticipata fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza in merito ai negoziati in corso sulle proposte legislative nel settore dell'elettricità che rientrano nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".
45. **Atto 30**, regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale: si è ritenuto che nell'esercizio di adattamento PRC la discussione relativa a questo atto dovesse essere posticipata fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza in merito ai negoziati in corso sulle proposte legislative nel settore dell'elettricità che rientrano nel pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".
46. **Atto 31**, regolamento (CE) n. 1222/2009 sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
47. Il 19 maggio 2017 la presidenza ha presentato suggerimenti redazionali che rispecchiano le summenzionate modifiche alla sezione V, Energia, e ha chiesto alle delegazioni di presentare osservazioni. In considerazione dell'ampio sostegno degli Stati membri al testo proposto, la presidenza ha ritenuto che non fossero necessarie ulteriori modifiche.

SEZIONE VI – AMBIENTE

48. **Atto 32**, direttiva 91/271/CEE del Consiglio, concernente il trattamento delle acque reflue urbane: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando il conferimento del potere di adottare atti delegati.
49. **Atto 33**, direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando il conferimento del potere di adottare atti delegati in relazione agli allegati I, II e III, e mantenendo il conferimento del potere di adottare atti delegati in relazione agli allegati IV e V, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
50. **Atto 34**, direttiva 94/63/CE, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).

51. **Atto 35**, direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT): per questo atto, che contiene soltanto un conferimento di potere per la PRC, la Commissione ha proposto atti delegati. La presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione in modo da prevedere atti di esecuzione.
52. **Atto 36**, relativo alla direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, dal momento che nel quarto trimestre del 2017 la Commissione presenterà una revisione REFIT di tale direttiva: la presidenza ha concluso in via provvisoria che questo atto dovrebbe essere posticipato fino a quando non si otterrà maggiore chiarezza sulla revisione REFIT.
53. **Atto 37**, direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso: al momento è in corso la modifica di questa direttiva nel quadro del pacchetto sull'economia circolare (COM(2015) 593 final). Al riguardo, la presidenza ha concluso che l'atto sarà eliminato dall'esercizio di adattamento PRC. Le disposizioni pertinenti saranno discusse in sede di Gruppo "Ambiente", che si occupa del pacchetto sull'economia circolare.
54. **Atto 38**, direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando il conferimento del potere di adottare atti delegati in relazione agli allegati III e V, e mantenendo invece il conferimento del potere di adottare atti delegati in relazione all'allegato I, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2). Per altri due conferimenti di potere la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione in modo da prevedere atti di esecuzione.
55. **Atto 39**, direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
56. **Atto 40**, direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).

57. **Atto 41**, direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando il conferimento del potere di adottare atti delegati.
58. **Atto 42**, direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2). Per un altro conferimento di potere la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione in modo da prevedere atti di esecuzione.
59. **Atto 43**, direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati al fine di adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2); la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando gli altri conferimenti del potere di adottare atti delegati.
60. **Atto 44**, direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando i conferimenti del potere di adottare atti delegati.
61. **Atto 45**, regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
62. **Atto 46**, direttiva 2007/2/CE che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE): la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione in modo da prevedere atti di esecuzione per quattro conferimenti di potere e per eliminare un altro conferimento del potere di adeguare la descrizione delle esistenti categorie tematiche.

63. **Atto 47**, direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando il conferimento del potere di adottare atti delegati.
64. **Atto 48**, direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando il conferimento del potere di adottare atti delegati.
65. **Atto 49**, direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino): la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati al fine di modificare gli allegati III, IV e V, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2), e che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione in modo da prevedere atti di esecuzione per i due conferimenti rimanenti.
66. **Atto 50**, regolamento n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2), e ha presentato suggerimenti redazionali per specificare che un conferimento di potere non sarà più utilizzato per aggiungere un allegato, bensì per modificare l'allegato recentemente adottato.
67. **Atto 51**, direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).

68. **Atto 52**, direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando il conferimento del potere di adottare atti delegati.
69. **Atto 53**, regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS): la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2) per alcuni conferimenti di potere, e atti di esecuzione per altri.
70. **Atto 54**, regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE): la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione in modo da prevedere atti di esecuzione per due conferimenti di potere, e che vi era consenso circa il mantenimento del conferimento del potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato I, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
71. Il 19 maggio 2017 la presidenza ha presentato suggerimenti redazionali che rispecchiano le summenzionate modifiche alla sezione VI, Ambiente, e ha chiesto alle delegazioni di presentare osservazioni. Avendo valutato le osservazioni ricevute dalle delegazioni la presidenza ritiene che non sono necessarie ulteriori modifiche.

SEZIONE VIII – STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

72. **Atto 79**, regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione in modo da prevedere atti di esecuzione.
73. **Atto 80**, direttiva 2009/110/CE del Consiglio concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati recanti modifica alla direttiva, con la delega di poteri limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2), e che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione in modo da prevedere atti di esecuzione per l'altro conferimento di potere.

74. La presidenza intende divulgare a breve i necessari suggerimenti redazionali che rispecchiano le summenzionate modifiche per la sezione VIII.

SEZIONE IX – MERCATO INTERNO

75. **Atto 81**, direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
76. **Atto 82**, direttiva 76/211/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
77. **Atto 83**, direttiva 80/181/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2); e che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione al fine di prevedere atti di esecuzione per l'altro conferimento di potere.
78. **Atto 84**, direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato II, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2); e che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione al fine di prevedere atti di esecuzione per l'altro conferimento di potere.

79. **Atto 85**, direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
80. **Atto 86**, regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi: la Commissione ha proposto di abrogare il presente regolamento nella sua proposta di regolamento che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e, di conseguenza, tali conferimenti di potere saranno sostituiti. Per questo motivo si è ritenuto che il regolamento n. 2003/2003 dovrebbe essere eliminato dalla proposta di adattamento PRC.
81. **Atto 87**, direttiva 2004/9/CE concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL): la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa ai conferimenti del potere di adottare atti delegati, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
82. **Atto 88**, direttiva 2004/10/CE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa ai conferimenti del potere di adottare atti delegati, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
83. **Atto 89**, direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2) per un conferimento di potere, e atti di esecuzione per l'altro.

84. **Atto 90**, direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno: la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione in modo da prevedere atti di esecuzione.
85. **Atto 91**, regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE: la presidenza ha concluso, in via provvisoria, di eliminare il presente atto dall'esercizio di adattamento PRC date le difficoltà espresse dagli Stati membri riguardo a tali conferimenti di potere. Tale fascicolo dovrà essere trattato singolarmente e non nel quadro dell'esercizio di adattamento.
86. **Atto 92**, direttiva 2009/34/CE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
87. **Atto 93**, direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa: la presidenza ha concluso in via provvisoria che in questa fase, non avrebbe proposto modifiche, alla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati; tuttavia, la delega di potere sarà limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2) e la proposta di ricorrere alla procedura d'urgenza sarà eliminata.
88. **Atto 94**, direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2) per tutti i conferimenti di potere salvo quello volto a modificare l'allegato I, riguardo al quale presenterà suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione eliminando tale conferimento di potere.

89. **Atto 95**, regolamento (CE) n. 79/2009 relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
90. **Atto 96**, direttiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
91. **Atto 97**, direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia: per quanto attiene ai conferimenti del potere di adottare specifiche per la progettazione ecocompatibile, la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato suggerimenti redazionali tesi a modificare la proposta della Commissione in modo da prevedere atti di esecuzione. Per quanto riguarda l'altro conferimento di potere, in seguito a un'ulteriore riflessione dopo a riunione la presidenza ha proposto di eliminarlo in quanto è scaduto il periodo previsto per il suo esercizio.
92. **Atto 98**, regolamento (CE) n. 661/2009 sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati: poiché le discussioni in materia di conferimenti di potere ai sensi del presente atto potrebbero pregiudicare le discussioni in corso sul fascicolo EUR 5/6 (proposta di regolamento che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali - (COM(2014) 28 final), la discussione relativa a questo atto è stata rinviata a una fase successiva.

93. **Atto 99**, regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2) per alcuni di essi. Per altri conferimenti di potere la presidenza ha concluso in via provvisoria che avrebbe presentato proposte redazionali, modificando la proposta della Commissione in modo da prevedere atti di esecuzione o avrebbe eliminato il conferimento di potere.
94. La presidenza intende divulgare a breve i necessari suggerimenti redazionali che rispecchiano le summenzionate modifiche per la sezione IX, Mercato interno.

SEZIONE X – GIUSTIZIA e CONSUMATORI

95. **Atto 100**, direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE): la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sulla proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, ed è stata mantenuta la procedura d'urgenza. Inoltre le osservazioni orizzontali che si applicavano alla sezione IV "Occupazione, affari sociali e inclusione" si applicavano anche al presente atto.
96. **Atto 101**, direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso circa la proposta della Commissione relativa al conferimento del potere di adottare atti delegati, con la delega di potere limitata a cinque anni con rinnovo tacito (opzione 2).
97. La presidenza intende divulgare a breve i necessari suggerimenti redazionali per la sezione X, Giustizia e consumatori.

SEZIONE XIII – FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

98. **Atto 168**, decisione n. 70/2008/CE concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio: la presidenza ha concluso in via provvisoria che vi era consenso sul procedere senza introdurre modifiche alla proposta della Commissione per eliminare il conferimento di potere.

IV. CONCLUSIONI

99. La presidenza ritiene che siano stati compiuti passi avanti significativi in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, con un sostegno provvisorio a un approccio sugli articoli generali della proposta nonché sulle summenzionate 10 sezioni del suo allegato.

100. Si tratta di un sostanziale avanzamento verso la realizzazione degli obiettivi dell'AII "Legiferare meglio", in particolare la necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo, una necessità riconosciuta dalle tre istituzioni (punto 27 dell'AII).

Si invitano il COREPER e il Consiglio a prendere atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori della presidenza di cui sopra.
